



Portogruaro Ve – via Seminario

***Incontri Ecclesiali di
Impegno Civile e Politico***

***Unioni omosessuali,
matrimonio e famiglia***

Dossier

Quaderno n.4

Rev 2 12 12 2013

Sommario

1- UNA RIFLESSIONE ANTROPOLOGICA.....	2
• RISPETTO PER OGNI PERSONA.....	2
• INDICAZIONI MORALI.....	3
• UNA LIBERA SCELTA?.....	4
• LA GENDER THEORY.....	5
• IMPLICAZIONI SUL PIANO GIURIDICO.....	5
• UN ATTEGGIAMENTO UMANO E EVANGELICO PROFONDO: “ONORARE SEMPRE L’AMORE”.....	6
2- LA LEGISLAZIONE EUROPEA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GERMANIA.....	6
• LE UNIONI CIVILI IN GERMANIA.....	7
3- IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO.....	8
4- LA NOSTRA POSIZIONE.....	10
• PREMessa.....	10
• LA POSIZIONE DEL MAGISTERO SOCIALE.....	11
• IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL LEGAME FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO ...	12
• LA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA.....	13
• CONCLUSIONE.....	13

1- UNA RIFLESSIONE ANTROPOLOGICA

La riflessione antropologica sull'omosessualità, con le sue implicazioni psicologiche e etiche, costituisce una sfida quanto mai delicata, grave e complessa. Durante il nostro percorso, non abbiamo potuto né voluto affrontare in maniera diretta questo profilo, sicuramente fondante e decisivo; abbiamo preferito fare riferimento ad alcuni testi per noi validi e affidabili. Abbiamo scelto come guida – per i dati, le valutazioni e i confronti – un documento senz'altro aggiornato e ben articolato a cura del GRUPPO DI STUDIO SULLA BIOETICA, *Riconoscere le unioni omosessuali? Un contributo alla discussione*, "Aggiornamenti sociali" 06 (2008) 421-444 1 (abbreviazione: GRUPPO BIOETICA); inoltre: LUCIANO MONARI, vescovo di Brescia, *Intervento del Vescovo sul significato della proposta di legge "contro l'omofobia"*, 28 settembre 2013. Durante il percorso del gruppo abbiamo potuto confrontarci con gli interventi e i documenti della Settimana sociale dei cattolici italiani (Torino, 12-15 settembre 2013): *La famiglia, speranza e futuro per la società italiana e con la successiva edizione diocesana "Giovani Lavoro Famiglia"* svoltasi a Pordenone (30 settembre, 2 e 4 ottobre).

• RISPETTO PER OGNI PERSONA

«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona notizia del Regno e curando, anche con la nostra predicazione, ogni tipo di malattia e di ferita. A Buenos Aires ricevevo lettere di persone omosessuali, che sono "feriti sociali" perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati. Ma la Chiesa non vuole fare questo. Durante il volo di ritorno da Riode Janeiro ho detto che, se una persona omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla. Dicendo questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi liberi: l'ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi chiese se approvavo l'omosessualità. Io allora le risposi con un'altra domanda: "Dimmi: Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l'esistenza con affetto o la respinge condannandola?". Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell'uomo. Nella vita Dio accompagna le persone e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione»

1 Il gruppo è costituito da esperti con competenze varie: Carlo Casalone s.i., vicedirettore di *Aggiornamenti Sociali*; Giacomo Costa s.i., caporedattore di *Aggiornamenti Sociali*; Paolo Fontana, incaricato per la bioetica nella Diocesi di Milano; Aristide Fumagalli, professore di Teologia morale nel Seminario arcivescovile di Milano; Angelo Mattioni, professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Cattolica di Milano; Mario Picozzi, professore associato di Medicina legale nell'Università degli Studi dell'Insubria (VA); Massimo Reichlin, professore associato di Etica della vita nell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

(Papa Francesco, "La civiltà cattolica", 19 settembre 2013)

Ogni persona umana merita e chiede rispetto, prima e indipendentemente da qualsiasi qualificazione ulteriore: piccolo o grande, ricco o povero, italiano o francese, bianco o nero, eterosessuale o omosessuale. E' necessario opporsi a ogni ingiusta discriminazione delle persone omosessuali. *"La tendenza omosessuale non diminuisce di un millimetro la dignità della persona e non dice nulla del grado di creatività che chi sperimenta pulsioni omosessuali può esprimere e offrire alla società. Persone omosessuali hanno dato contributi immensi alla società per la loro sensibilità, attenzione, senso artistico; non sono certo inferiori agli altri. Ma questo vuol dire che l'impulso omosessuale è equivalente a quello che conduce verso l'altro sesso?"* - LUCIANO MONARI, vescovo di Brescia).

• INDICAZIONI MORALI

L'eterosessualità e la omosessualità sono da considerare come due modi equivalenti di vivere la sessualità? Sulla base di una significativa tradizione di pensiero, di una rinnovata riflessione antropologica, di un sereno confronto con la Parola del Signore, la risposta è: no. L'aspetto relazionale e l'aspetto generativo trovano nel matrimonio eterosessuale e nella famiglia – intesa in senso preciso e proprio – il luogo naturale primo della loro attuazione e espressione. L'eterosessualità porta in sé un dinamismo comunicativo tra generi e generazioni che arricchisce il tessuto umano delle relazioni, garantisce continuità al genere umano, fornisce il contesto e il sostegno educativo fondamentale per ogni essere umano, genera le alleanze di base che strutturano il tessuto sociale. L'unità nella differenza radicale e la generatività sono i due aspetti qualitativi propri del legame eterosessuale.

Il Magistero della Chiesa cattolica ha proposto in vari documenti la sua posizione sull'omosessualità: la prospettiva è quella morale, sul fondamento della Sacra Scrittura e della legge naturale; dal punto di vista psicologico, ci si attiene ad una linea di prudenza. Talora gli accenti non sembrano tener conto dell'attuale sensibilità.

1. Catechismi

- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (1992), nn. 2357-2359;
- CEI, *La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti* (), n. 1081;
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa* (2004), nn. 228-229;

2. Interventi della Congregazione per la Dottrina della Fede

- *Dichiarazione circa alcune questioni di etica sessuale – Persona humana* (29 dicembre 1975),
cfr. n. 8;

- *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali – Homosexualitatis problema* (1 ottobre 1986);
- *Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali* (23 luglio 1992);
- *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali – Diverse questioni* (3 giugno 2003).

3. Altri interventi

- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia*, 8 dicembre 1995, nn. 104 e 125;
- GIOVANNI PAOLO II, *Angelus* del 19 giugno 1994;
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Dichiarazione sulla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 2000 che equipara la famiglia alle «unioni di fatto», comprese quelle omosessuali*, 17 marzo 2000;
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi sull'amore umano. Lineamenti di educazione sessuale*, 1 novembre 1983, nn. 101-103;
- RUINI C., *Prolusione al Consiglio Permanente della CEI*, 22 gennaio 2007, n. 4

- L'insegnamento costante del Magistero distingue tra condizione omosessuale e comportamenti omosessuali.
- *"Il comportamento omosessuale, nella misura in cui è assunto liberamente, diventa colpa personale. A volte però deriva da una tendenza così radicata nella struttura della persona da risultare difficilmente controllabile. E' doveroso ricorrere in ogni caso alle possibilità offerte dalla fede e dalla scienza, senza rassegnarsi ad una rassegnata ineluttabilità. L'impegno di una vita cristiana dovrà dirigersi verso l'amicizia disinteressata, fedele e spirituale"*(Catechismo CEI, n. 1081).
- Si riafferma la distinzione tra giudizio sull'atto e valutazione della responsabilità soggettiva. Se da una parte gli atti omosessuali sono riconosciuti come "disordinati", dall'altra non si esclude che i soggetti coinvolti possano non esserne pienamente responsabili.
- Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie tra le unioni omosessuali e l'istituto del matrimonio.

• UNA LIBERA SCELTA?

"Anche il ruolo che la libertà gioca nella condizione omosessuale richiede che si faccia grande attenzione alle generalizzazioni. Per quanto riguarda i comportamenti, si va da soggetti per cui non è possibile evitare atti sessuali compulsivi e promiscui, fino a soggetti capaci di istituire legami affettivi forti, che possono o meno esprimersi in atti sessuali completi. In questo contesto va ricordato che la sessualità non è un istinto monolitico e statico, ma è dotata di una certa plasticità e fluidità, sviluppandosi

progressivamente verso equilibri più o meno stabili, sebbene mai definitivamente al riparo da possibili episodi regressivi.

Inoltre, ci si domanda quanto la libertà incida sullo stesso orientamento omosessuale. La ricerca delle cause potrebbe dire una parola in proposito, ma le ipotesi sono molte e generalmente insufficienti per spiegare appieno il fenomeno. Quanto si può qui segnalare e che risulta poco attendibile la causa biologica (genetica od ormonale), pur senza escludere che possa avere una qualche influenza predisponente, mentre sembrano più accreditate le cause educativo-culturali, che comunque sfuggono alla volontà del soggetto.

Il periodo della prima infanzia riveste un'importanza cruciale, anche se il tempo della presa di coscienza può essere di molto successivo.

Ci basti qui ricordare che la gran parte delle indagini mostra come nella maggioranza dei casi lo spazio lasciato alla libera scelta è molto ridotto: la persona riferisce di scoprirsi omosessuale senza volerlo e quasi sempre in modo irreversibile. Il compito dell'etica non sta quindi nell'insistere per modificare questa organizzazione psicosessuale, ma nel favorire per quanto possibile la crescita di relazioni più autentiche nelle condizioni date" (GRUPPO BIOETICA, p.429).

- **LA GENDER THEORY**

"Nel solco della linea marxista-freudiana, il movimento femminista ha dato vita alla *gender theory*, per la quale il «genere» sessuale (gender), giudicato una costruzione psico-socio-culturale, risulta svincolato dal «sesso» biologico (sex). Secondo questa teoria, l'invariabilità che si può ammettere per il sesso non deve invece essere rivendicata per il genere, soggetto alla variabilità delle culture.

(...) Di conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile sia a uno maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile sia a uno femminile. La *gender theory* non solo mira a una ridefinizione radicale dei generi sessuali, ma ne mette in discussione la distinzione stessa.

Il pregio della *gender theory* è di aver sottratto l'identità sessuale alla "sola natura"; il limite di ritenerla un prodotto della "sola cultura" (GRUPPO BIOETICA, pp.433-435).

- **IMPLICAZIONI SUL PIANO GIURIDICO**

"Spero dunque che la legge non voglia decidere che cosa si debba pensare sulla sessualità etero o omo che sia; che non voglia chiudere la riflessione come se tutto fosse chiaro e chi la pensa diversamente sia soltanto un depravato che immette veleni nel corpo sociale. Se si vogliono colpire i comportamenti lesivi della dignità delle persone con tendenze omosessuali, d'accordo, si dovrà però spiegare perché non bastino le leggi vigenti e relative aggravanti ("per motivi abietti") riconosciute e applicate da decenni.

Se invece si vuole proibire di fare una distinzione tra comportamenti omosessuali ed eterosessuali, la legge farà un buco nell'acqua. Non è proibendo di parlare e di discutere che si raggiungeranno convinzioni vere sulla questione, che si comprenderà meglio la sessualità e che si costruirà una società più umana" (L. MONARI).

- **UN ATTEGGIAMENTO UMANO E EVANGELICO PROFONDO: "ONORARE SEMPRE L'AMORE"**

"Il cristiano guarderà con la massima delicatezza ad ogni condizione sessuale e ad ogni esperienza d'amore, che è sempre un dono, anche la più povera e irregolare. Diremo che è un'esperienza irregolare, ma non negheremo che in essa vi sia amore: ci può essere grazia nella devianza, tutto è possibile a Dio. Nella comunità non ci sono solo i celibi per vocazione, i fidanzati e gli sposati. Ci sono divorziati e vedovi, poligami e omosessuali, donne e uomini che vivono una solitudine che non hanno scelto. La nostra parola non deve mortificare nessuno..." (L. ACCATTOLI, *Io non mi vergogno del Vangelo*, EDB, Bologna 2000, p. 64).

2- LA LEGISLAZIONE EUROPEA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GERMANIA.

Il primo paese al mondo a riconoscere **il matrimonio tra persone dello stesso sesso** furono i **Paesi Bassi** nel 2000 (la legge entrò in vigore il primo aprile 2001). Nel 2003 fu la volta del **Belgio** e nel 2005 della **Spagna**. La **Norvegia** nel 2008 e la **Svezia** nel 2009. Il 2010 è stata la volta di **Portogallo, Islanda** e nel 2012 della **Danimarca**. Nel 2013 **Francia e Gran Bretagna**; gli stati sono quindi dieci.

A questo elenco si aggiungono i Paesi in cui è possibile ricorrere alle **unioni civili**.

L'Italia non prevede né il matrimonio gay né le unioni civili.

Questo è l'elenco dei paesi Europei che hanno forme di vario tipo nei loro ordinamenti per le **unioni civili**: Austria, Repubblica Ceca (Rescigno) (Zatti), Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Slovenia, Svizzera, Ungheria .

In Gran Bretagna la legge è stata approvata definitivamente il 16 07 2013 dalla Camera dei Comuni. La legge, che ha avuto l'appoggio dei leader dei tre maggiori partiti britannici – laburisti, conservatori e liberal-democratici – legalizza il matrimonio tra persone omosessuali e va a modificare le "*civil partnership*", approvate nel Regno Unito nel 2005.

In Francia L'Assemblea Nazionale ha approvato il 23 04 2013 la legge che legalizza i matrimoni per persone dello stesso sesso. Da mesi i contrari organizzano manifestazioni e proteste contro la legge. La legge era stata promessa dal presidente François Hollande

in campagna elettorale. Un primo parere favorevole era arrivato il 12 febbraio scorso da parte dell'Assemblea parlamentare con 329 sì e 299 no. C'erano state 10 astensioni, in 9 non avevano partecipato al voto, 7 deputati all'opposizione avevano votato a favore e 10 della maggioranza avevano votato contro.

• LE UNIONI CIVILI IN GERMANIA

Le **unioni civili** in Germania sono regolamentate **dalla legge tedesca dal 2001**. L'istituto giuridico della convivenza registrata (Eingetragene Lebenspartnerschaft) è stato introdotto in Germania il 16 febbraio 2001 con la legge Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft - in vigore dal 1° agosto successivo.

Le unioni civili sono ammesse in **Germania esclusivamente per coppie omosessuali** (§ 1 Abs.1 LPartG). La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio pur applicando ai conviventi disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio. Perché due persone che intendano dare vita ad una convivenza registrata devono **dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea, d'innanzi all'autorità competente di voler condurre una convivenza a vita**.

I conviventi possono scegliere un **cognome comune**.

I conviventi **hanno obbligo di assistenza e sostegno** reciproco che persiste anche dopo eventuale separazione.

La legge assicura pieno riconoscimento alla coppia dal punto di vista contributivo ed assistenziale, ciascun convivente può beneficiare ed essere inserito nell'assicurazione sulla malattia del compagno e conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione e diritto al ricongiungimento).

L'istituto giuridico è diverso dal matrimonio in materia di filiazione e di adozione. Ai conviventi non è riconosciuto il diritto di adozione congiunta ed inizialmente non permetteva l'adozione dei figli del convivente. **Nel 2004 una nuova legge**, recependo una richiesta della Corte Costituzionale, aveva introdotto la possibilità per un partner di un'unione civile di adottare i figli naturali (o adottati) che l'altro partner avesse avuto da un precedente matrimonio o unione.

È stata introdotta però, una forma di potestà limitata tanto che i partner possono essere associati alle decisioni che riguardano la vita quotidiana del bambino e richiedere l'affidamento in caso di morte del genitore naturale.

Al convivente superstite, inoltre, sono attribuiti gli stessi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi, inoltre la legge prevede pensione di reversibilità, permesso di immigrazione per il partner straniero, reversibilità dell'affitto e l'obbligo di soddisfare i debiti contratti dalla coppia. **Il 22 ottobre 2009, la Corte costituzionale**

federale ha stabilito l'estensione di tutti i diritti ed i doveri del matrimonio alle coppie dello stesso sesso registrate.

Successivamente nell'Agosto 2012 Il ministero della Giustizia della Germania, guidato da un esponente del Partito Liberaldemocratico (FDP), **ha presentato una bozza di legge con modifiche** alla legislazione tedesca. Le modifiche di cui si parla non sono però mai diventate legge, viste le resistenze provenienti dalla CDU, nonostante nel programma di governo della CDU presentato per le elezioni del 2009 era previsto che ogni disparità tra coppie sposate (quindi eterosessuali) e unioni civili omosessuali fosse rimossa, in accoglimento della sentenza della Corte del 2009.

Vanno citate **due sentenze del 2013 della Corte costituzionale federale**: una di febbraio 2013 nella quale la Corte si è espressa ancora **sul tema della adozioni**, decidendo che un membro di una unione civile registrata può adottare un bambino che è stato precedentemente adottato dal partner. Una seconda in giugno 2013 nella quale la suprema corte tedesca ha sancito che le unioni civili di coppie dello stesso sesso, dovrebbero avere i benefici del **regime fiscale delle coppie sposate** di sesso opposto.

Nel corso della **campagna elettorale del 2013**, la CDU, preoccupata per il dibattito sul pieno diritto di adozione per le coppie dello stesso sesso, ha tenuto la questione dei diritti dei gay, che è controversa tra le sue fila, fuori dal dibattito politico e ha invece lavorato per l'attuazione della parità di trattamento fiscale previsto dalla Alta Corte.

Ma vi sono già nuovi casi pendenti presso l'Alta corte di Karlsruhe. Sono ancora impernati sul tema delle adozioni. Probabilmente è solo una questione di tempo prima che i giudici prendano la loro decisione e costringano di conseguenza i politici ad agire a loro volta (fonte Spiegel International).

3- IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO

Il problema **dell'ammissibilità** nel nostro ordinamento del **c.d. matrimonio omosessuale**, al di là delle norme etiche e di civiltà che comunque, data la delicatezza della questione, devono essere prese in considerazione, va valutato sulla base della normativa costituzionale e civilistica in vigore.

La **carta costituzionale** si occupa **della famiglia e del matrimonio** agli **artt. 29-31**: la famiglia viene intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, ossia da un lato si riconosce il carattere originario e pre – statuale della famiglia e dall'altro la si fonda su di un istituto giuridico ben preciso e delineato, in ogni epoca, dal diritto positivo. **L'interpretazione costituzionale dell'art. 29** se da una parte ha

sottolineato che non può essere consentita una forzatura sulle strutture che la famiglia riceve dal costume e dal sentire sociale (v. ad es. RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia*, 348), dall'altra ha auspicato che il legislatore tenga conto dei mutamenti sociali aprendosi alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure (pensiamo alle convivenze di fatto) alle quali possa essere riconosciuto un valore assimilabile a quello della famiglia tradizionale, anche attraverso il richiamo all'art. 2 laddove si parla di "formazione sociale" ove si svolge la personalità umana (v. ad es. le osservazioni di ZATTI, in *Trattato di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano; I, 11).

In questo secondo senso è chiaro che **è possibile attribuire riconoscimento a forme di convivenza "differenti" dalla famiglia** e quindi anche, per estensione, alle unioni omosessuali.

Problema diverso è quello del matrimonio stante la sua natura formale e sostanziale, radicata in oltre due millenni di esperienza giuridica, a partire dalle **definizioni romanistiche**.

Una celebre definizione è quella contenuta nel Digesto attribuita al giurista Modestino: *nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio* (D.23.2.1), dove è evidente e pacifico il riferimento alla diversità di sesso dei coniugi quale elemento costitutivo del matrimonio stesso.

La tradizione romanistica ritorna nel diritto canonico (si veda il canone 1055 del vigente codice di diritto canonico) e nel **diritto civile** laddove, fra i **presupposti** per aversi valido matrimonio è anche richiamata **la diversità di sesso fra gli sposi** (v. art. 107 cod. civile ove si statuisce che l'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione delle parti aventi ad oggetto la volontà di prendersi, rispettivamente, in marito e moglie).

Non vi è dubbio che parlando di **matrimonio l'art. 29 della Costituzione** si riferisce a una categoria giuridica ben precisa e consolidata che è quella sopra descritta: per ammettere un matrimonio fra persone dello stesso sesso occorrerebbe una modifica radicale della normativa vigente.

In altri ordinamenti giuridici, come nei Paesi Bassi, in Belgio e, da ultimo in Spagna e Francia, si è effettuata la citata modifica dell'istituto matrimoniale, così ammettendo la possibilità di una celebrazione fra persone dello stesso sesso.

Tali modifiche non sempre sono state positivamente accolte dalla pubblica opinione, dando luogo (si pensi recentemente alla Spagna e alla Francia) a forti reazioni contrarie e non solo fra i cattolici.

Si pensi al rilievo che ha avuto in Francia l'intervento ufficiale di Gilles Bernheim, Gran Rabbino di Francia. Sul piano europeo della CEDU (Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) occorre ricordare che l'art. 9 sancisce il diritto di sposarsi e di costituire

una famiglia ma lo condiziona, nella sua attuazione, alle singole leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

In pratica ogni ordinamento rimane sovrano nella disciplina della materia e ciò vale anzitutto per le caratteristiche dell'istituto matrimoniale.

Riepilogando, nel nostro ordinamento giuridico **non è allo stato introducibile la categoria del "matrimonio omosessuale"** per evidente contrasto con i principi della normativa vigente: è tuttavia possibile, in applicazione **dell'art. 2 della Costituzione** (formazioni sociali), introdurre **una disciplina specifica di tutela delle unioni omosessuali** sul presupposto della stabilità della vita in comune.

In tal senso si muoveva il progetto di legge che intendeva inserire nel Codice Civile il cosiddetto "contratto d'unione solidale" costruito, con le debite differenze, sulla base dei diritti e doveri che gli artt. 143 e segg. del Codice Civile fanno discendere dal contratto matrimoniale. Riteniamo sia questa la strada da seguire: da un lato conservando al matrimonio la sua natura e finalità e dall'altro venendo incontro (come ad es. ha fatto la legislazione tedesca) alle esigenze di protezione e tutela delle nuove forme di convivenza.

4- LA NOSTRA POSIZIONE

- **PREMESSA**

L'eventuale **disciplina giuridica delle unioni omosessuali** è oggetto di dibattito e di confronto che talora assume il carattere divisivo della contrapposizione politica ed ideologica, non di rado strumentale.

Questi temi, che interessano così profondamente la persona, creata ad "immagine e somiglianza di Dio" richiedono invece di essere sottratti alla polemica che non consente un adeguato discernimento, confondendo piani e contenuti della discussione.

Con questa iniziativa il nostro gruppo ha inteso in primo luogo favorire appunto il discernimento ed il confronto sul tema ed in secondo luogo *"esplorare vie nuove per armonizzare la fedeltà al Magistero Sociale della Chiesa, con la libertà di una ricerca eticamente responsabile"* (GRUPPO BIOETICA, pp.423).²

Del resto questo approccio risponde adeguatamente alla natura e finalità del nostro gruppo, ossia quello di identificare a livello ecclesiale e sociale, uno spazio di incontro e di amicizia, di istruzione dei temi e delle problematiche rilevanti per la vita quotidiana

² Riconoscere le unioni omosessuali? Un contributo alla discussione, Gruppo di Studio sulla Bioetica, Aggiornamenti Sociali, n.6, 2006

delle persone e della comunità, promuovendo il dialogo, riconoscendo che la conoscenza e le comprensione, scevra da ideologismi ed il confronto siano valori da custodire da parte di tutti.

• LA POSIZIONE DEL MAGISTERO SOCIALE

Il Magistero sociale della Chiesa si fonda sul Vangelo, la "buona notizia" che evoca l'incommensurabile dignità della persona umana, eterosessuale od omosessuale che sia, oggetto dell'amore "preveniente" ed "incondizionato" di Dio.

E l'annuncio evangelico non può che essere in sé *"denuncia di ogni forma di discriminazione, emarginazione ed offesa. E' doveroso superare antichi pregiudizi che hanno relegato l'omosessualità nell'ambito del peccato, della perversione, della follia e della malattia"*.³

Da questo punto di vista i movimenti omosessuali hanno avuto il merito di portare all'attenzione della pubblica opinione e della comunità le *"problematiche sociali e culturali che accompagnano la condizione dell'omosessuale, e di denunciare le ingiustizie e la violazione dei diritti umani nei diversi ambiti della vita sociale"* pur distinguendo *"le giuste rivendicazioni da quelle ideologiche, come il diritto al matrimonio e all'adozione"*.⁴

E d'altra parte la giusta e doverosa affermazione del valore assoluto della persona umana e la lotta contro ogni forma, anche "culturale" di discriminazione, non può portare a trascurare quanto è propriamente rilevante della sessualità – come per esempio la generazione o il senso della diversità fra maschio e femmina che non equivale a disuguaglianza o a discriminazione – e che non può essere arbitrariamente deformato dalla legge e dall'ordinamento di uno Stato.

Il Magistero della Chiesa cattolica ha espresso in vari documenti la sua posizione sull'omosessualità, in particolare la Congregazione della Dottrina della Fede⁵.

Se volessimo sintetizzare il pensiero del Magistero in materia sociale potremmo dire che, da un punto di vista sociale, i diritti della persona omosessuale sono quelli di ogni altra persona; assicurato il rispetto della fondamentale dignità umana, possono per un verso essere legittimamente limitati per una ragione rilevante in ordine al bene comune (ad esempio in materia di matrimonio e di adozione) per altro verso fatti valere non in nome della condizione omosessuale ma in quanto diritti umani universalmente riconosciuti.

3 Padre Luigi Lorenzetti, Gay: sì ai diritti ma il matrimonio è altro, Famiglia Cristiana, 19 febbraio 2013

4 Padre Luigi Lorenzetti cit.

5 - Dichiarazione circa alcune questioni di etica sessuale - Persona umana (dicembre 1975);

- Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali –

Homosexualitatis problema (ottobre 1986):

- Alcune considerazioni concernenti la risposta ad alcune proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali – Recentemente (luglio 1992);

- Considerazioni circa i progetti di riconoscimenti legali delle unioni tra persone omosessuali – Diverse questioni (giugno 2003).

L'insegnamento sociale è – ad oggi – costante; non esiste alcun fondamento per assimilare o stabilire analogie tra le unioni omosessuali ed il "disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia"; e d'altra parte è necessario opporsi ad ogni forma ingiusta discriminazione delle persone omosessuali.

- **IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL LEGAME FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO**

Vi sono tre possibili atteggiamenti legislativi verso le unioni omosessuali:

- tolleranza pratica senza alcun intervento giuridico;
- il riconoscimento legale come forme di unione diverse dal matrimonio;
- l'equiparazione al matrimonio.

L'orientamento cui il **Gruppo IEICP** è pervenuto è che sia possibile per le coppie omosessuali, prevedere un **riconoscimento legale come forma di unione stabile**, con riconoscimento di diritti e di doveri, escludendo decisamente l'equiparazione al matrimonio, per ragioni sostanziali e costituzionali.

*"Il riconoscimento giuridico del legame tra persone dello stesso sesso, quale presa d'atto di relazioni già in essere, trova la sua giustificazione in quanto tale relazione **concorre alla costruzione del bene comune**. Prendersi cura dell'altro stabilmente è forma di realizzazione del soggetto ed al tempo stesso contributo alla vita sociale in termini di solidarietà e condivisione. Ed è proprio per questa relazionalità che il legame tra persone dello stesso sesso, così come avviene per altre forme di relazione sociale, può essere garantito non nella forma di privilegio concesso in funzione della particolare relazione sessuale, **ma nel riconoscimento del valore e del significato comunitario di questa prossimità**" (GRUPPO BIOETICA pag.444).*

Nella sostanza, si ritiene che la rilevanza di una convivenza stabile omosessuale ed il riconoscimento di diritti e doveri dei suoi membri costituisca un contributo all'affermazione di valori di solidarietà e di responsabilità, che risultano socialmente apprezzabili e quindi giuridicamente tutelabili.

Come rinvenibile anche dalla Corte Costituzionale⁶ il valore sociale delle convivenze stabili con **reciproco riconoscimento di diritti e di doveri**, può avvenire non già con l'equiparazione alla famiglia, peraltro impossibile per ragioni sostanziali e per quanto dispone l'art.29 della Costituzione stessa, ma **attraverso l'art.2⁷** il quale prescrive che

6 - Cfr. Sentenza 1146/1988

7- Art. 2 Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

alla persona debbano essere riconosciuti diritti inviolabili e imposti doveri inderogabili sia come singolo di nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

In definitiva, le unioni verrebbero disciplinate non già in virtù dell'omosessualità della coppia ma dei **diritti e dei doveri** cui dà origine una **relazione stabile** e che la società ritiene di **dover tutelare**.

- **LA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA**

Il legame fra persone dello stesso sesso, giuridicamente riconosciuto, non può essere equiparato in alcun modo alla famiglia.

La famiglia *fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua unità e stabilità*⁸ possiede una sua specificità nella sua capacità di realizzazione dei diritti della persona umana e come soggetto primario nella procreazione ed educazione della stessa, nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla stabilità, dalla mutua solidarietà e dalla responsabilità.

La famiglia evidenzia una originalità ed una indispensabilità in ordine alla sussistenza stessa della società che non trova identica espressione in altre formazioni sociali.

Per ciò stesso la famiglia conserva un particolare rilievo pubblico riconosciuto dalla Costituzione stessa che ha spinto la Corte Costituzionale nel tempo a ribadire che la famiglia, come società naturale, da riconoscere e tutelare, gode di uno **"status differenziato"** rispetto ad ogni altra forma sociale di convivenza.⁹

Per questo, nel contesto dell'attuale quadro costituzionale, non sembra che le forme di riconoscimento giuridico tra persone dello stesso sesso possano far perdere alla famiglia ed al matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso il riferimento essenziale al compito procreativo ed educativo, di mutua socialità e responsabilità e dunque alla sua centralità nel consorzio sociale.

- **CONCLUSIONE**

In definitiva, il riconoscimento giuridico del legame fra persone dello stesso sesso verrebbe disciplinato non già in virtù dell'omosessualità della coppia ma dei diritti e dei doveri cui dà origine una relazione stabile e che la società ritiene di dover tutelare.

A nostro avviso la politica e la norma di legge esaurisce qui il suo compito, prendendo atto senza ulteriori precisazioni di un legame in essere.

"Non spetta al legislatore indagare in che modo la relazione viene vissuta sotto altro profilo (n.d.r. ad es. affettivo e sessuale) che non sia quello impegnativo, ma necessariamente generico, dell'assunzione pubblica della cura e della promozione

⁸ Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno ed il comportamento dei cattolici nella vita politica, 2002 (n.4)

⁹ Cfr. sentenze Corte Costituzionale n.237/1986; 310/1989; 281/1994 e 8/1996

dell'altro e di altri - , fatto salvo intervenire quando vengano meno il rispetto e la tutela della persona con danno conseguente" (GRUPPO BIOETICA pag. 444). Questo in virtù del limite che devono avere la norma di legge ed il potere dello Stato che devono rispettare le persone e riconoscerne la priorità.

In questo quadro la scelta di riconoscere il legame tra persone dello stesso sesso appare giustificabile da parte del politico cattolico." Essa rappresenta un'azione confacente al bene comune, di promozione di un legame socialmente rilevante, di un punto di equilibrio in un contesto pluralista in cui potersi riconoscere, di una risposta praticabile ad un'esigenza presente nell'attuale contesto storico (GRUPPO BIOETICA pag.444)".

Questo approccio è praticabile ed accettabile, infine, perché **non mette in discussione il valore, la specificità e la centralità della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio**, evitando così indebite analogie, abusi e pericolosi scivolamenti verso ulteriori evoluzioni o derive.

Bibliografia

- Accattoli, L. (2010). *Io non mi vergogno del Vangelo*. Bologna, EDB.
- Bioetica, G. d. (2008). Riconoscere le unioni omosessuali? Un contributo alla discussione. *Aggiornamenti sociali*, 06, 421-444.
- Lorenzetti, P. L. (2013, febbraio 19). Gay. sì ai diritti ma il matrimonio è altro. *Famiglia Cristiana*.
- Monari, L. (2008). Intervento del Vescovo sul significato della proposta di legge "contro l'omofobia".
- Rescigno. (s.d.). *Matrimonio e famiglia*.
- Zatti. (s.d.). *Trattato di diritto di famiglia* (Vol. I). Milano: Giuffrè.